

CIRCOLARE n. 39 del 22/11/2021

NUOVA SOGLIA PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

PRINCIPALI NOVITÀ DAL 01.01.2022

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: finpro@finpronet.com www.studiofinpro.com

INDICE

1	PREMESSA	3
2	REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE	3
3	DEROGA ALLA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER TURISTI UE ED EXTRA-UE	3
4	NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA	3

1 PREMESSA

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la **soglia relativa al trasferimento di denaro** contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera scende dall'attuale limite di 2.000 euro a **1.000 euro**.

La modifica è stata approvata con il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019 conv. in L. 157/2019), all'interno di un pacchetto più esteso di misure finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale e a disincentivare l'utilizzo del contante a favore della moneta elettronica.

2 REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

È previsto un divieto *ex lege* di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

Il trasferimento superiore al limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.

3 DEROGA ALLA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER TURISTI UE ED EXTRA-UE

L'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 245 della Legge di bilancio 2019, prevede una deroga a tale limitazione all'uso del contante per gli acquisti:

- effettuati da privati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
- da parte di turisti privati con cittadinanza extra UE / UE / SEE, non residenti in Italia.

Per le predette operazioni l'utilizzo del contante risulta possibile **fino ad € 15.000**.

Per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

4 NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il decreto fiscale è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria (art. 63, D.Lgs. n. 231/2007) la quale prevede che, fatta salva l'efficacia

degli atti, la violazione delle disposizioni di cui all'oggetto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, **che configurano operazioni distinte e differenziate** (es: una pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa - contratto di somministrazione - ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti - pagamento rateale).

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com